



ORD. 4/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Cons. Andrea Liberati - Presidente - relatore

Cons. Stefano Grossi - Giudice

Dott. Gianpiero Madeo - Giudice

con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Emilia Giammaria,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 21162/R del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti del

, difeso dal Prof. Avv. .

;

uditi all'udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2027, il

magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, il Sostituto Procuratore

Generale dott.ssa Maria Ciani e l'Avv. Martina Guetti in sostituzione

dell'Avv. Paolo Vinci per il convenuto;

PREMESSO

-che con atto di citazione notificato il 24/07/2025, la Procura

regionale ha convenuto il Dott. per sentirlo

condannare al pagamento, in favore dell'ASL n. 4 di Teramo, della

somma di € 56.000,00, di cui € 46.000,00 per danno erariale

indiretto e € 10.000,00 per danno da disservizio derivante da una presunta colpa grave nell'esecuzione di una procedura di laser ablazione e alcolizzazione su un paziente, che ha causato una paralisi della corda vocale sinistra;

-che il convenuto si è costituito in giudizio proponendo istanza di definizione del giudizio per rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di € 28.000,00 (pari al 50% della pretesa risarcitoria) contestando nel merito le accuse di colpa grave, sostenendo che la sua condotta è stata congrua e corretta formulando le seguenti conclusioni: accoglimento dell'istanza ex art. 130 c.g.c. per la definizione del giudizio con versamento di euro 28.000,00; in subordine, rigetto delle domande di danno erariale per insussistenza di colpa grave e nesso causale; in ulteriore subordine, riduzione proporzionale della pretesa risarcitoria secondo il contributo causale effettivo e l'esercizio del potere riduttivo fino all'80% del danno contestato; condanna alle spese di lite;

-che la Procura regionale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

-che il Presidente della Sezione ha fissato l'udienza di discussione al 27/01/2026 e, successivamente, con decreto presidenziale del 24/12/2025, ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la deliberazione sulla richiesta di rito abbreviato per il giorno 27/01/2026 alle ore 9,30.

-che, medio tempore, è entrata in vigore la l. 1/2026 in relazione alla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi in sede di prima

applicazione;

-che l'art. 1 lett. A, n. 7, della Legge 1/2026, ha istituito -senza distinzione alcuna in merito al rito applicato- una specifica ipotesi di litisconsorzio necessario *ope legis*, disponendo che "Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario";

-che l'art. 6 della medesima legge prevede l'applicabilità di tale obbligo anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore;

-che ad avviso del Collegio l'art. 1, lett. A, n. 7, risulta applicabile al caso di specie in quanto (i) l'incarico svolto comporta la gestione di risorse pubbliche (non necessariamente finanziarie, ma anche materiali) ex art. 1, comma 4-bis, della l. 20/1994 introdotto dal citato art. 1, lett. A, n. 7; inoltre, (ii) il convenuto, appartenente al personale medico, è tenuto a stipulare obbligatoriamente una polizza per la propria responsabilità ai sensi dell'art. 10 della l. 24/2017 (c.d.

Gelli-Bianco) in base al quale "*Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche [...] provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave*";

-che, nonostante la particolare natura deflattiva ed accelerata del rito abbreviato, anche in tale sede si deve dare attuazione alle sopravvenute disposizioni di legge, disponendo l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa delle imprese assicuratrici competenti in relazione ai fatti oggetto del giudizio;

-che nel presente giudizio non risultano attualmente citate né presenti le assicurazioni eventualmente tenute a manlevare i convenuti in relazione ai fatti di causa, con conseguente contraddittorio non integralmente costituito secondo le nuove disposizioni di legge;

-che l'art. 7 del medesimo Codice dispone che per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali;

-che l'art. 102 c.p.c. relativamente al litisconsorzio necessario (nel caso di specie *ope legis*) dispone che "Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo" (comma 1) e che "Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito" (comma 2);

-che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza pronunciata senza la partecipazione al processo di un litisconsorte necessario è affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, in quanto il contraddittorio non è integro (Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4665; Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18127);

-che nella odierna trattazione della causa l'avv. in sostituzione del difensore, dopo la sospensione, ha dichiarato che il convenuto gode di copertura assicurativa per il sinistro di cui è causa

e che è la compagnia stessa che gestisce la lite, pur non essendo il difensore costituito anche per l'assicurazione;

-che l'art. 1 lett. A n. 5 della l. 1/2026 ha inoltre introdotto l'art. 1-octies all'art. 1 l. 20/1994, anch'esso di immediata applicazione, il quale prevede che *"Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.";*

-che non risulta prodotta nel giudizio documentazione comprovante la *"retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo";*

RITENUTO

-che, in virtù delle sopravvenute disposizioni normative sopra richiamate, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio, mediante la chiamata in causa quali litisconsorti necessari dei soggetti assicuratori contrattualmente obbligati per i fatti per cui è causa;

-che a tal fine occorre differire la trattazione della causa in corso con rito abbreviato, fissando una nuova udienza e predisponendo gli atti necessari all'integrazione del contraddittorio, nel rispetto delle forme e dei termini di legge;

-che risulta pertanto necessario assegnare alle parti convenute un termine per comunicare a questa Sezione i nominativi e gli estremi delle eventuali polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi attinenti ai fatti oggetto di causa e per il relativo deposito;

-che va conseguentemente assegnato alla parte più diligente un termine per provvedere alla chiamata in causa delle imprese assicuratrici, in qualità di litisconsorti necessari, allegando copia del presente provvedimento, tenendo conto dei tempi necessari per l'adempimento sopra indicato;

-che, pur riservando ogni valutazione in merito all'applicabilità del nuovo istituto alla fattispecie in esame all'esito della trattazione della causa, risulta opportuno acquisire documentazione comprovante la *"retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo"*;

PER QUESTI MOTIVI

1. ordina alla parte più diligente di produrre la documentazione attestante la retribuzione lorda conseguita del convenuto, distintamente per le annualità 2014, 2015 e 2016;
2. dispone l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio a cura della parte più diligente, mediante la chiamata in causa, quali

litisconsorti necessari, delle compagnie assicuratrici di cui al successivo punto;

3. assegna alla parte convenuta termine sino al 16 febbraio 2026 per comunicare a questa Sezione a mezzo di note depositate tramite l'apposita sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti - DAeD, i nominativi e gli estremi della polizza o delle polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei fatti di causa, nonché per il deposito di copia delle stesse;

4. assegna alla parte più diligente termine sino al 20 aprile 2026 per provvedere alla chiamata in causa ai fini dell'integrazione del contraddittorio alle compagnie assicuratrici suddette, allegando alla stessa, copia della citazione, della presente ordinanza e della comparsa di costituzione;

5. le compagnie assicurative potranno costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Segreteria del fascicolo processuale contenente la comparsa di risposta, l'atto di integrazione del contraddittorio unitamente ai predetti allegati, la procura e l'elenco dei documenti che offrono in comunicazione, tramite l'apposita sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti - DAeD, con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine di legge implica le decadenze di cui all'art. 20, comma 1, e 90, comma 3, c.g.c;

6. rinvia la trattazione del giudizio per rito abbreviato alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, ore 9.30 presso la sala udienze della Corte dei conti in via Buccio Di Ranallo 65/A, L'Aquila;

7. rinvia l'udienza pubblica, fissata in data odierna, al 22 settembre

2026, ore 10.00, per l'eventuale trattazione di merito.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026

Per il Collegio,

Il Presidente

(f.to digitalmente)

Andrea Liberati

Depositato in segreteria il 30/01/2026

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi